

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1521 del 28/03/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. D.M. 28 marzo 2018 n. 69 - Ditta SAMIR SRL di Rimini. AGGIORNAMENTO dell'AUA, rilasciata con Provvedimento della Provincia Rimini n. 1276 del 17.09.2015 e s.m., confluita nel Provvedimento conclusivo del SUAP competente con Atto prot. n. n. 207463 del 01.10.2015 relativa all'impianto sito nel Comune di RIMINI VIA TANARO 3/O, presso il quale si svolge attività di recupero rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (R13-R5), finalizzata alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1555 del 27/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto MARZO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. D.M. 28 marzo 2018 n. 69 - Ditta SAMIR SRL – Rimini. AGGIORNAMENTO dell'AUA, rilasciata con Provvedimento della Provincia Rimini n. 1276 del 17.09.2015 e s.m., confluita nel Provvedimento conclusivo del SUAP competente con Atto prot. n. n. 207463 del 01.10.2015 relativa all'impianto sito nel Comune di RIMINI VIA TANARO 3/O, presso il quale si svolge attività di recupero rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (R13-R5), finalizzata alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- in particolare gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 che prevedono l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione;
- il D.M. 05.02.1998, che nelle more dell'adozione dei decreti suddetti, ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, individua le disposizioni per il recupero di alcuni rifiuti non pericolosi, tra cui quelli costituiti da conglomerato bituminoso;
- il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso (rifiuto codice EER 170302) proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni, per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;

- la Nota Ministerale prot. 0016293.05-10-2018 che chiarisce come il suddetto D.M. n. 69 disciplinando i criteri per la cessazione della qualifica del rifiuto costituito da conglomerato bituminoso (codice EER 170302) abbia determinato la cessazione dell'applicazione del D.M. 05.02.1998 limitatamente alle attività previste al punto 7.6.3 lettere a), b) e c), continuando altresì ad applicarsi i limiti quantitativi previsti all'Allegato 4, le norme tecniche di cui all'Allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1 suballegato 2 del D.M. 05.02.1998;

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'Autorizzazione AUA rilasciata alla Ditta SAMIR SRL – Rimini, con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 1276 del 17.09.2015, così come modificato con Provvedimenti ARPAE n. 2133 del 28.04.2017 e n. 4412 del 31.08.2018, relativa all'impianto sito nel Comune di RIMINI VIA TANARO 3/O e confluita nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Rimini con Atto prot. n. n. 207463 del 01.10.201;

TENUTO CONTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione finalizzata alla gestione di rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ex art. 124

D.lgs.152/2006;

- comunicazione/nulla osta in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.M. n. 69/2018, gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti identificati dal EER 170302 - *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301**, e che intendono produrre materiali costituiti da “granulato di conglomerato bituminoso”, devono essere adeguati alle disposizioni previste dal medesimo D.M.;
- l’art. 3 del D.M. sopracitato stabilisce che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, siano rispettati, con le modalità precisamente individuate nell’allegato 1 al D.M. stesso, rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi;
- il rispetto dei criteri di cui all’art. 3 è attestato dall’interessato mediante “Dichiarazione di Conformità” redatta con le modalità di cui all’art. 4 del D.M. citato;
- l’art. 6 co. 1 del D.M. sopracitato prevede che le ditte che presentano comunicazione di aggiornamento entro il 30.10.2018, si avvalgono, nelle more dell’adeguamento, del regime transitorio di cui allo stesso art. 6;

TENUTO CONTO che la ditta in oggetto è iscritta per l’attività di recupero R13-R5 di rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso, classificati con EER 170302 (tip. 7.6 dell’allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) nell’apposito Registro istituito ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 mediante l’AUA soprarichiamata;

VISTA pertanto la comunicazione presentata dalla ditta sopracitata in data 31.10.2018 e ss.mm., inerente all’aggiornamento ai sensi dell’art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018 dell’iscrizione suddetta;

DATO ATTO che la sopracitata documentazione è comprensiva della planimetria aggiornata dell’impianto, nella quale è stato individuato anche il settore di stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso;

ATTESO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare l’AUA in oggetto alle disposizioni introdotte dal D.M. n. 69/2018, così come dettagliatamente riportato nella parte

dispositiva e di sostituire l'Allegato B al Provv. n. 4412 del 31.08.2018 con l'Allegato A al presente Provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta la planimetria aggiornata dell'impianto;

VISTA la nota prot. n. 48821 del 27.03.2019 con la quale il Servizio Territoriale di ARPAE si è espresso favorevolmente all'aggiornamento della comunicazione con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 26,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, disporre l'aggiornamento dell'AUA in oggetto, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo del SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno del SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di aggiornare l'AUA, rilasciata alla Ditta SAMIR SRL – Rimini, con Provvedimento della Provincia Rimini n. 1276 del 17.09.2015, così come modificato con Provvedimenti ARPAE n. 2133 del 28.04.2017 e n. 4412 del 31.08.2018, relativa all'impianto sito nel Comune di Rimini Via Tanaro 3/O, confluita nel Provvedimento conclusivo del SUAP competente, con Atto Prot. n. 207463 del 01.10.2015, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi:
 - a) al punto 4 dispositivo del Provvedimento n. 1276 del 17.09.2015 suddetto, sono aggiunte le seguenti prescrizioni:
 - o. il conglomerato bituminoso (codice EER 170302), derivante dall'operazione di recupero R5, cessa la qualifica di rifiuto e diviene "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69, da inviare ad ARPAE, al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
 - p. dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi, sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
 - b) l'Allegato B al Provv. n. 4412 del 31.08.2018 è sostituito dall'Allegato A del presente Provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il quale riporta la Planimetria aggiornata dell'impianto, acquisita agli atti;
 - c) nell'AUA suddetta, relativamente ai rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302, la norma tecnica di riferimento è costituita dal D.M. n. 69 del 28 marzo 2018, limitatamente ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e dal D.M. 05.02.1998, limitatamente ai quantitativi previsti all'Allegato 4, alle norme tecniche di cui all'Allegato 5, nonché ai valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1 suballegato 2;
2. si rammenta che qualora non sussistano le condizioni di cui al punto 1. lett. a) precedente, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
3. di confermare, senza alcuna variazione, tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 1276 del 17.09.2015 e s.m, che dovrà essere

conservato presso la sede dell'impianto, unitamente al presente Provvedimento, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;

4. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP competente, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
7. che per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono svolti dalla Sezione Provinciale di Rimini;
8. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
9. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.